

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE SPORTIVA D'APPELLO II^a SEZIONE

COMUNICATO UFFICIALE N. 071/CSA (2014/2015)

Si dà atto che la Corte Sportiva d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 26 febbraio 2015, ha adottato le seguenti decisioni:

1° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Dott. Carmelo Renato Calderone – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

- 1. RICORSO FOGGIA CALCIO AVVERSO DECISIONI MERITO GARA MARTINA FRANCA/FOGGIA DELL'11.1.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 117/DIV del 26.1.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Foggia Calcio di Foggia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

- 2. RICORSO VIGOR LAMEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 2.000,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA VIGOR LAMEZIA/MELFI DELL'8.2.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)

La C.S.A., accoglie il ricorso come sopra proposto dalla società Vigor Lamezia Calcio di Lamezia Terme, annulla la sanzione inflitta.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

- 3. RICORSO NOVARA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELL'AMMENDA DI € 6.500,00 INFLITTA ALLA RECLAMANTE SEGUITO GARA NOVARA/AURORA PRO PATRIA 1919 DEL 7.2.2015** (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)

La C.S.A., in parziale accoglimento del ricorso come sopra proposto dalla società Novara Calcio di Novara, riduce la sanzione dell'ammenda a €2.000,00.
Dispone restituirsi la tassa reclamo.

2° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Carmelo Renato Calderone, Avv. Daniele Cantini – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

4. RICORSO U.S. LATINA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 3 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. ODUAMADI NNAMDI SEGUITO GARA AVELLINO/LATINA DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 68 del 10.2.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società U.S. Latina Calcio di Latina e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

5. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2015 INFLITTA AL SIG. CORBELLINI Giuseppe seguito gara Savona/Prato del 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. di Savona e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

6. RICORSO SAVONA F.B.C. AVVERSO LA SANZIONE DELL'INIBIZIONE A TUTTO IL 31.3.2015 E DELL'AMMENDA DI € 500,00, INFLITTA AL SIG. FANTONI MASSIMO SEGUITO GARA SAVONA/PRATO DEL 7.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 129/DIV del 10.02.2015)

La C.S.A., preso atto della rinuncia, dichiara estinto il giudizio come sopra proposto dalla società Savona F.B.C. di Savona. Dispone addebitarsi la tassa reclamo non versata.

3° COLLEGIO

Prof. Piero Sandulli – Presidente; Dott. Luigi Impeciati, Prof. Mauro Sferrazza – Componenti; Dr. Franco Granato – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

7. RICORSO SPEZIA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 2 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. BJELICA NENAD SEGUITO GARA CARPI/SPEZIA DEL 14.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Nazionale Professionisti Serie B – Com. Uff. n. 72 del 17.2.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Spezia Calcio di La Spezia e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

8. RICORSO COSENZA CALCIO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 5 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL CALC. CORI SACHA SEGUITO GARA CATANZARO/COSENZA DEL 15.2.2015 (Delibera del Giudice Sportivo presso la Lega Italiana Calcio Professionistico – Com. Uff. n. 133/DIV del 17.02.2015)

La C.S.A., respinge il ricorso come sopra proposto dalla società Cosenza Calcio di Cosenza e dispone addebitarsi la tassa reclamo.

IL PRESIDENTE
Piero Sandulli

Publicato in Roma il 26 febbraio 2015

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio